

Comune di Testico

Provincia di Savona

Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/04/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	Art. 24 – Decadenza della concessione e dell’ autorizzazione.....	13
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3	Art. 25 – Revoca della concessione e/o autorizzazione	13
Art. 2 – Aree comunali	3	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI.....	13
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3	Art. 26 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	13
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi4		Art. 27 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	13
Art. 5 – Indennità e sanzioni.....	4	Art. 28 – Riduzioni ed esenzioni.....	13
Art. 6 – Accertamenti	5	Art. 29 – Tipologie dei mezzi pubblicitari.....	15
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	6	Art. 30 – Caratteristiche degli impianti pubblicitari.....	16
Art. 8 – Dichiarazione	6	Art. 31 – Divieti e limitazioni.....	16
Art. 9 – Rimborsi.....	6	Art. 32 – Domanda di autorizzazione	17
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7	Art. 33 – Autorizzazioni	17
Art. 10 – Presupposto impositivo	7	Art. 34 – Obblighi del titolare dell’ autorizzazione	17
Art. 11 – Versamenti	7	Art. 35 – Diritto delle pubbliche affissioni	18
Art. 12 – Tariffe applicate	7	TITOLO III – CANONE MERCATALE	18
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	8	Art. 36 – Oggetto e ambito di applicazione	18
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8	Art. 37 – Soggetto passivo.....	18
Art. 14 – Soggetti passivi	8	Art. 38 – Determinazione del Canone.....	19
Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni.....	8	Art. 39 – Tariffe del Canone mercatale	19
Art. 16 – Criteri di calcolo del Canone.....	8	Art. 40 - Occupazioni per l’ esercizio del commercio	19
Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni	9	Art. 41 – Riduzioni ed esenzioni.....	19
Art. 18 – Maggiorazioni	10	Art. 42 – Versamenti.....	20
Art. 19 – Domanda di rilascio della concessione o autorizzazione.....	11	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 20 – Occupazioni d’ urgenza.....	11	Art. 43 – Abrogazioni	20
Art. 21 – Provvedimento di concessione e/o autorizzazione.....	12	Art. 44 – Disposizioni transitorie e finali.....	20
Art. 22 – Obblighi del concessionario	12		
Art. 23 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	12		

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile¹;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta.
 2. La scelta della forma per la gestione dei Canoni è di competenza del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
 3. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.
-

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 3.
2. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'ufficio Tecnico, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni e della diffusione di messaggi. Qualora siano ravvisate occupazioni o mezzi pubblicitari abusivi, ai sensi del presente articolo, il Comune notifica agli interessati verbale di contestazione, con gli estremi della violazione e l'ammontare della sanzione determinata ai sensi dell'articolo successivo, entro 150 giorni dall'accertamento della violazione stessa. Nel medesimo verbale è altresì indicato un congruo termine entro il quale il soggetto interessato deve rimuovere l'occupazione o il mezzo pubblicitario abusivi e provvedere al ripristino dei luoghi.
3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e al ripristino di cui al comma precedente, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato.
4. Qualora si tratti di mezzi pubblicitari abusivi, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia.
5. I beni utilizzati per l'occupazione ovvero i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodi, sia del Canone dovuto, delle soprattasse e degli interessi. Nell'ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versamento le somme dovuto o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o

dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate bimestrali con importo minimo di € 100,00.
8. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
9. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.
10. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 11,00

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
2. Il Funzionario è in ogni caso individuato nella persona del Segretario comunale, essendo il Comune di Testico privo di funzionari responsabili dei servizi.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 17 e 28 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o delle esenzioni previste dagli artt. 17 e 28 sopra richiamato.

Art. 9 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dalla data del pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nella quale devono essere indicati gli elementi sulla base dei quali il rimborso viene chiesto.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, dopo le necessarie verifiche, a mezzo bonifico bancario senza spese per l'utente.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dal Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. modalità individuate dal gestore del servizio.
2. In caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali, il versamento del Canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
4. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 1.550,00 il versamento può essere effettuato in rate trimestrali, scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso. Qualora non siano modificate entro detto termine si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe sono parametrizzate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera

altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Testico rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in una unica zona di interesse.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità del marciapiede. In mancanza di marciapiede, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di 70 centimetri.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 16 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:

- a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
- b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di passaggio pubblico. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;
- c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto come segue:
 - a. nella misura del 20% in caso di occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi e aree sovrastanti;
 - b. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
 - c. in caso di occupazioni temporanee
 - i. nella misura del 50% se di durata inferiore a 12 ore;
 - ii. nella misura del 20% se di durata oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni;
 - iii. nella misura del 30% se di durata superiore a 30 giorni;
 - iv. nella misura del 50% se di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente;
 - d. nella misura dell'80% in caso di occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora effettuate per fini non economici;
 - e. nella misura dell'80% in caso di occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; per tali occupazioni inoltre la superficie è calcolata in ragione:
 - i. del 50% fino a 100 mq;
 - ii. del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - iii. del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - f. in caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:
 - i. nella misura del 10%;
 - g. del 30% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - h. del 50% per i passi carrabili.
2. Ai fini del calcolo del Canone, le superfici delle occupazioni permanenti sono altresì ridotte:
 - a. nella misura del 20% in caso di occupazioni fino a 200 mq;
 - b. nella misura del 30% in caso di occupazioni eccedenti i 1.200 mq.
3. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci;
 - f. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
 - g. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - j. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:
- a. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - b. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora;
 - c. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente muovibili;
 - d. le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o altri mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
 - e. le occupazioni in occasione di manifestazioni ed eventi alle quali il Comune ha concesso il patrocinio.

Art. 18 – Maggiorazioni

1. Il Canone è maggiorato:

- a. del 20%, in caso di occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno; si applica in tal caso la tariffa per le occupazioni temporanee;
- b. per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 17 co. 1 lett. e) del 10%
- c. per le occupazioni effettuate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, del 10%.

Art. 19 – Domanda di rilascio della concessione o autorizzazione

1. La domanda va consegnata all'Ufficio comunale competente e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
 - d. le modalità d'uso dello spazio richiesto;
 - e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione in caso di occupazioni temporanee e almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione in caso di occupazioni permanenti.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Ufficio competente, in caso di occupazione che riguardi casi particolari, ha la facoltà di richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza entro 20 giorni dalla presentazione della stessa. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini della domanda.
5. Il soggetto richiedente è tenuto altresì, a sua cura e sotto propria responsabilità, ad ottenere eventuali altre autorizzazioni da parte di altri Uffici comunali qualora la tipologia dell'occupazione e la norma le rendano necessarie.

Art. 20 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale.

3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 21 – Provvedimento di concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dall'Ufficio competente sono indicate:
 - a. la durata complessiva dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni alla quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione;
 - d. le eventuali ulteriori condizioni, oltre a quelle di cui agli artt. 24 e 25 del presente Regolamento, che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato, in caso di occupazioni permanenti, entro 60 giorni ovvero entro 5 giorni, in caso di occupazioni temporanee, dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 19 ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune. Nei medesimi termini è altresì comunicato l'eventuale provvedimento di diniego.

Art. 22 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 23 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione, ai sensi gli articoli precedenti, possono richiederne il rinnovo presentando istanza con le medesime modalità stabilito all'art. 19 e dandone specifica motivazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del Canone di cui al presente Titolo.

Art. 24 – Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e della autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 5 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 giorni successivi, caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il Canone già versato non verrà restituito.

Art. 25 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il Canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 26 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 27 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.

Art. 28 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:

- a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La riduzione di cui al primo comma si applica altresì alle pubblicità realizzate dai soggetti sopra indicati che comprendono anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, salvo che tali indicazioni siano volte a promuovere la domanda e la diffusione dei beni e dei servizi offerti del soggetto indicato.
3. Sono esenti dal canone:
- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 - e. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - f. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - g. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- h. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, purché relativi all'attività svolta; gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi se di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- k. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle autovetture e autobus.

Art. 29 – Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
2. Per **pubblicità ordinaria** si considera quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi, tenendo in considerazione le definizioni di cui all'art. 47 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992).
3. Per **pubblicità effettuata con veicoli** si considera la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli quali, le autovetture e autobus, di uso pubblico o privato (pubblicità ordinaria con veicoli) e quella effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio (pubblicità con veicoli dell'impresa). Per tale tipologia si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del D.P.R. 495/1992 sopra richiamato.
4. **La pubblicità con pannelli luminosi** è quella effettuata mediante insegne, pannelli e altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, similare o simile. Rientra in questa tipologia anche la pubblicità con proiezioni, ossia quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
5. La **pubblicità varia** comprende:
 - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b. i segni orizzontali reclamistici;
 - c. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - d. la pubblicità, eseguita con palloni frenati o simili;
 - e. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persane circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

f. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 30 – Caratteristiche degli impianti pubblicitari

1. I cartelli e gli altri attrezzi pubblicitari non luminosi devono presentare specifiche caratteristiche ed essere installati a norma della modalità e delle cautele prescritte all'art. 49 del D.P.R. 495/1992.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto all'art. 50 del D.P.R. 495/1992 sopra richiamato.
3. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e, ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore sia, in ogni punto, ad una quota non minore di 2 metri dal piano di accesso agli edifici e superiore ad 1,5 metri dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
4. La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di 3 mq; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, la superficie non deve superare 10 mq.

Art. 31 – Divieti e limitazioni

1. È vietato il posizionamento di cartelli ed altri mezzi di pubblicità sui beni di interesse storico, artistico e culturale di cui al D.Lgs. 42/2004, su monumenti, statue, mura di cinta, nelle zone di rispetto dei cimiteri e sugli edifici adibiti a sede di enti pubblici e chiese e nelle loro immediate vicinanze.
 2. Nei luoghi sopra indicati e negli spazi adiacenti, può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. Può altresì essere autorizzata l'installazione di segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 495/1992.
 3. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio, non è in alcun caso autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e, ricorrendo le condizioni di tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, può approvare, per i suddetti fini, la relativa perimetrazione².
 4. La pubblicità effettuata con mezzi sonori è vietata in prossimità degli edifici di interesse storico-culturale, ospedali, case di cura e di riposto, scuole, chiese e cimiteri.
 5. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 51 co. 3 D.P.R. 495/1992.
-

Art. 32 – Domanda di autorizzazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda all'ufficio comunale, in originale e fornendone una copia ed allegando:
 - a. una dichiarazione nella quale viene specificato che il mezzo pubblicitario, ed i suoi relativi sostegni sono realizzati e posti in opera in modo tale che ne venga garantita sempre la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone con conseguente personale assunzione di ogni eventuale responsabilità;
 - b. un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario;
 - d. il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada ove la stessa non sia di proprietà comunale.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.
3. La copia della domanda viene restituita con le seguenti indicazioni:
 - a. data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b. riferimenti del funzionario responsabile del procedimento;
 - c. ubicazione dell'ufficio, numeri di telefono e fax del funzionario responsabile;
 - d. termine entro il quale sarà emesso il provvedimento come stabilito nel successivo comma.

Art. 33 – Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione dei cartelli e di ogni altro mezzo pubblicitario al di fuori dei centri abitati, sulle strade e nelle aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 53 del D.P.R. 495/1992, ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata domanda, ai sensi dell'articolo precedente.
2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta. Il diniego deve in ogni caso essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere con l'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione della dichiarazione essenziale ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. In caso di autorizzazione eccezionale per le fattispecie di pubblicità vietata ai sensi dell'art. Del presente Regolamento, il procedimento di autorizzazione deve concludersi con provvedimento esplicito, emesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di mancata emissione del provvedimento autorizzatorio, la pubblicità, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, si intende vietata.
4. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti all'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 495/1992.

Art. 34 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Verificare con cadenza regolare e periodica, il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro relative strutture di sostegno;
 - b. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. Adempiere, nei tempi prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 35 – Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 6 mq.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 36 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 37 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 38 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;

Art. 39 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso. Le tariffe sono parametrizzate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Testico rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale.

Art. 40 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per la richiesta di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 19 e seguenti del presente Regolamento.
3. La domanda di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente non deve essere presentata qualora l'occupazione sia effettuata solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, purché la sosta non si prolunghi per più di 2 ore e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta intercorrano almeno 200 metri³.

Art. 41 – Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al comma 4 dell'articolo precedente, è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
 2. Il Canone mercatale è ridotto:
 - a. al 30% per le occupazioni con tende e simili poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati, considerando la superficie in eccedenza sporgente rispetto a quella occupata dai banchi stessi;
-

- b. del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto⁴.
- 3. Il Canone non è dovuto per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti per soste fino a 60 minuti.
- 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 42 – Versamenti

- 1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Abrogazioni

- 1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la TOSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/07/2016 intendendosi quindi abrogato il regolamento in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
- 2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 44 – Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
 - 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
 - 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
-